

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 4 AGOSTO 2017

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **DICHIARAZIONI, PROROGA AL 31 OTTOBRE 2017**

Con il Dpcm del 26.07.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28.07.2017, è stato prorogato al 31 ottobre 2017 il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta.

■ **IRAP AGRICOLA**

Dal 2016, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), gli operatori del settore agricolo non devono assolvere l'IRAP, e non sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione.

■ **NOTIFICA VIA PEC DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO**

L'Agenzia ha definito le modalità di comunicazione dei dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti riguardanti l'Agenzia delle Entrate e la riscossione dei tributi.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **NUOVO ANTIRICICLAGGIO: VERIFICA DELLA CLIENTELA**

Nella nostra consueta rubrica "Sapere per fare" si analizzeranno le novità in materia di antiriciclaggio apportate dal D.lgs. 90 del 25.05.2017 relative agli obblighi di verifica della clientela.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

■ **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

■ **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 04.08.2017 AL 21.08.2017**

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it*

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Dichiarazioni, proroga al 31 ottobre 2017

Con il Dpcm del 26.07.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28.07.2017, è stato **prorogato al 31 ottobre 2017** il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta.

La proroga era stata annunciata con il Comunicato stampa del Mef del 26.07.2017, ma per una conferma ufficiale era necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di proroga.

DICHIARAZIONI, PROROGA AL 31 OTTOBRE 2017		
PROROGA AL 31.10.2017 PER LE DICHIARAZIONI	<p>Come annunciato con il comunicato stampa del Mef del 26.07.2017, è stato ufficialmente prorogato al 31 ottobre 2017 il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016. La proroga è stata concessa per venire incontro alle esigenze generali rappresentate dalle categoria professionali, relative ai numerosi adempimenti fiscali.</p> <p>In particolare, slittano al 31.10.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il Mod. 770/2017 con scadenza originaria 31.07.2017. ◆ il Mod. Redditi 2017 e il Mod. Irap 2017, che interessano persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, la cui scadenza originaria era fissata al 2.10.2017 (in quanto il 30 settembre quest'anno cade di sabato). <p>La proroga interessa anche i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il cui termine di presentazione delle dichiarazioni scade nel periodo compreso 1.7-30.9.2017.</p> <p>La proroga al 31 ottobre riguarda anche i soggetti Ires che adottano i nuovi principi contabili (D.lgs. 139/2015) per i quali era stato prevista quale scadenza originaria, il 16 ottobre 2017 anziché il 2 ottobre.</p>	
NUOVO CALENDARIO DELLE DICHIARAZIONI	MODELLO 770/2017	31.10.2017 (Il termine del 31.07.2017 è stato prorogato)
	MODELLO REDDITI 2017 PF	31.10.2017 (Il termine del 31.07.2017 è stato prorogato)
	MOD. REDDITI 2017	31.10.2017

	SOGGETTI IRES	(Il termine del 31.07.2017 è stato prorogato) PER I SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE
		ULTIMO GIORNO DEL 9° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA
	MOD. IRAP/2017	31.10.2017 (Il termine del 31.07.2017 è stato prorogato) PER I SOGGETTI IRPEF E SOCIETÀ DI PERSONE, NONCHÉ PER I SOGGETTI IRES CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE
		ULTIMO GIORNO DEL 9° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI IRES

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Irap agricola

A partire **dall'anno 2016**, in forza delle previsioni della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), **gli operatori del settore agricolo non devono assolvere l'IRAP, e non sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione**, essendo esclusi ope legis.

Tuttavia, **i produttori agricoli che** oltre ad esercitare attività agricole entro i limiti dei redditi agrari, **effettuano attività "eccedenti", e/o attività connesse, ovvero le società** di persone e di capitali, **devono comunque compilare il Modello IRAP 2017**, e calcolare la predetta imposta.

Le modalità operative sono contenute nella risoluzione n. 93/17, che ha fornito importanti indicazioni sulla determinazione del valore della produzione e sulla compilazione della dichiarazione IRAP.

IRAP AGRICOLA	
ESENZIONI IRAP	<p>Il comma 70 dell'articolo unico della L. n. 208/2015, Legge di Stabilità per il 2016, ha modificato integralmente l'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap per gli operatori del settore agricolo.</p> <p>In particolare, è stata introdotta una generale esenzione per i soggetti che svolgono attività agricole, nei limiti del reddito agrario, a norma dell'art. 32 del Tuir. A nulla rileva che a svolgere l'attività sia un'impresa individuale, piuttosto che una società semplice, ovvero una società di persone o di capitali: la norma parla chiaro, e dunque, l'esenzione dell'imposta, prescinde dalla forma giuridica. In altre parole, ai fini dell'esenzione Irap, non rileva la bipartizione dei soggetti che per natura dichiarano un reddito agrario, tra coloro che possono optare, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1093, Legge n. 296/2006, per la determinazione del reddito, secondo le regole catastali (snc, sas e srl il cui reddito resta di impresa), e quelli che al contrario dichiarano sempre un reddito secondo le risultanze di bilancio (Spa e Sapa).</p> <p>Di conseguenza, a partire dall'anno in corso, l'1,9% di Irap, non grava più sugli operatori agricoli.</p>

	<p>Nei fatti, dunque, non sono più incisi da Irap, i soggetti che svolgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la coltivazione del fondo; ◆ la selvicoltura; ◆ l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (si v. i parametri di cui al D.M. 28 dicembre 2014); ◆ la produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; ◆ le attività di cui all'articolo 2135, comma 3 del c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con D.M. 13 febbraio 2015. <p>Infine, si precisa che l'esenzione riguarda anche le società cooperative di trasformazione e commercializzazione nonché quelle consortili.</p> <p>L'esclusione dall'IRAP riguarda tutti i soggetti per cui si applicava l'aliquota ridotta dell'1,9% fino all'anno d'imposta 2015. Ciò che rileva è lo svolgimento dell'attività: se agricola, si è comunque esentati dal versamento dell'Irap, a prescindere dalla natura giuridica, o dal regime adottato.</p> <p>Viceversa, l'esenzione in parola non interessa tutti i soggetti operanti in agricoltura: rimangono, infatti, incisi dall'imposta, con l'aliquota ordinaria del 3,9%, coloro che svolgono attività agrituristiche, di allevamento eccedente i limiti di cui all'articolo 32 del Tuir e attività agricole connesse di cui al comma 3 dell'art. 2135 cod. civ.</p> <p>L'esenzione IRAP è riconosciuta anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8, D.Lgs. n. 227/2001; ◆ alle cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10, DPR n. 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi). <p>Di fatto l'esenzione riguarda le attività per le quali, in precedenza, era applicabile l'aliquota IRAP ridotta dell'1,9%.</p>
<p>I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>Con la Risoluzione n. 93/17 l'Agenzia ha chiarito che nel caso di attività di allevamento con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario, il reddito può esser determinato in base all'art. 56 comma 5 del Tuir, (reddito forfettario), attraverso la definizione della quota di animali eccedenti.</p> <p>Ai fini IRAP, la stessa quota, applicata ai componenti positivi e negativi, permette la definizione del valore della produzione soggetto all'imposta, e per differenza quello escluso.</p> <p>Per le attività agricole connesse ai sensi dell'art. 56-bis (cessione di beni non compresi nel DM 13 febbraio 2015, prestazioni di servizi fornite utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse impiegate normalmente nella attività agricola), il valore della produzione non soggetto ad IRAP, è calcolato in base</p>

	<p>al rapporto tra l'ammontare dei proventi riferibili all'attività agricola nei limiti del reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir, e l'ammontare complessivo dei proventi rilevanti ai fini IRAP. Concretamente, per tali attività, - il cui reddito è determinato forfettariamente - , occorre compilare la sezione III del modello IRAP (quadri IQ, IP e IE e sezione V del quadro IC).</p> <p>In tali casi, la base imponibile è costituita dal reddito determinato forfettariamente nonché dalla quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (retribuzioni, compensi, altre somme e interessi passivi).</p> <p>Per l'attività di agriturismo, il valore della produzione è determinato in base ai dati contabili risultanti dalla contabilità separata tenuta ai sensi dell'art. 36 del DPR. n. 633/1972. Nel caso di personale impiegato sia nell'attività agricola esclusa dall'IRAP, che in quelle soggette, le deduzioni spettanti andranno applicate con l'esclusione della quota applicabile all'attività agricola esclusa, utilizzando lo stesso criterio utilizzato per determinare il valore della produzione non soggetta ad imposizione IRAP. Pertanto, in presenza di dipendenti impiegati sia nell'attività agricola (esclusa), sia in quella rilevante ai fini IRAP, l'importo delle deduzioni spettanti deve essere ridotto della quota imputabile all'attività agricola esclusa.</p>
<p style="text-align: center;">COMPILAZIONE DA PARTE DELLA IRAP</p>	<p>Le aziende agricole individuali e le società semplici, devono compilare la dichiarazione IRAP solo se effettuano altre attività agricole che rimangono soggette, e sono quindi tenute a riportare nel modello, solo gli importi rilevanti ai fini della determinazione della predetta imposta.</p> <p>Le società di persone, e quelle di capitali devono invece sempre compilare la dichiarazione, e dare contezza del valore dell'attività agricola rientrante nel reddito agrario, da quella esclusa.</p> <p>Ciò premesso, si segnala che per le attività agricole connesse ai sensi dell'art. 56-bis (cessione di beni non compresi nel DM 13/02/15, prestazioni di servizi fornite utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse impiegate normalmente nella attività agricola) e per la produzione di energia oltre i limiti previsti dalla Legge, al fine della determinazione del valore della produzione IRAP, occorre effettuare la proporzione tra i ricavi inerenti l'attività connessa e l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.</p> <p>Inoltre, la risoluzione chiarisce che nel caso di determinazione del valore della produzione ai sensi dell'art. 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 446/97 (società e imprese individuali previa opzione), il valore della produzione da escludere dall'imposizione, va calcolata riducendo l'ammontare dei componenti positivi e negativi, sulla base del rapporto ricavi soggetti/ricavi non soggetti.</p>
<p style="text-align: center;">COMPILAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ</p>	<p>A livello operativo, le SNC e SAS, una volta determinato il valore della produzione escluso dall'IRAP, devono indicare il predetto valore nel quadro IR nelle colonne 2 e 5, indicando in colonna 7 l'aliquota zero.</p> <p>Nel caso in cui tali società avessero anche una quota di valore soggetta ad IRAP, dovranno compilare un secondo rigo della sezione I del quadro IR.</p>

	<p>Le società di capitali devono peraltro riportare i dati contabili così come risultanti dal conto economico, ed escludere la quota del valore della produzione riferita all'attività agricola, tramite un'apposita variazione fiscale da indicare tra le "altre variazioni" con il codice "99".</p> <p>Ultimo chiarimento fornito dalla risoluzione, è quello relativo al versamento del diritto camerale. Più precisamente, il documento di prassi indica che le società agricole dovranno presentare la dichiarazione IRAP, anche se esenti dall'imposta, al fine di consentire la verifica del contributo camerale. Mentre gli unici soggetti esonerati dalla dichiarazione IRAP sono le ditte individuali e le società semplici visto che per loro il diritto camerale è dovuto in misura fissa.</p>
DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI	<p>Come noto, le deduzioni per lavoro dipendente spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'attività soggetta a IRAP. In caso di dipendenti impiegati sia nell'attività agricola esclusa dall'imposizione ai fini IRAP, sia in quella rilevante ai fini IRAP, l'importo delle deduzioni spettanti per lavoro dipendente, va ridotto della quota imputabile all'attività agricola esclusa.</p> <p>Tale quota si determina applicando all'ammontare complessivo delle predette deduzioni lo stesso rapporto utilizzato per determinare la quota di valore della produzione non soggetta a imposizione ai fini IRAP.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dalla legge n. 296/2006 (Legge di Stabilità per il 2007), dalla legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) e dalla legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) - tali deduzioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ i "contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro";◆ un importo pari a 7.500 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, elevati a 13.500 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l'importo è pari a 15.000 euro, elevati a 21.000 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni (gli importi delle deduzioni sono stati modificati, da ultimo, dall'art. 1, c. 484, della legge n. 228/2012 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013);◆ il costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato dai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5 (società di capitali ed enti commerciali), 5-bis (società di persone e imprese individuali), 6 (banche e altri enti e società finanziari), 7 (imprese di assicurazione), 8 (persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni) e 9 (produttori agricoli titolari di reddito agrario), del D.Lgs. n. 446/1997;◆ l'art. 1, comma 73 della Legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto che "all'articolo 11, comma 4 octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto».

Si ricorda che le deduzioni sopra rappresentate:

- ◆ **non possono eccedere il limite massimo** rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;
- ◆ **sono alternative** rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 447/1997 all'art. 11, c. 1, lettera a), n. 5 (deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili, ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e di quelli addetti alla ricerca e sviluppo), all'art. 11, c. 1, 4-bis.1, così come modificato dall'art. 1, comma 50, lett. f della Legge n. 244/2007 (deduzione di 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque, per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000), e all'art. 11, c. 1, 4-quater (deducibilità del costo dei lavoratori a tempo indeterminato assunti ad incremento della base occupazionale).

Si ricorda inoltre che il criterio di deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo il **principio di cassa** si applica ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP mediante il riferimento alle risultanze della contabilità IVA; per gli altri soggetti sono applicabili i criteri ordinari (principio di competenza).

Per i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri (e rispettivi concedenti) gli importi deducibili dalla base imponibile IRAP sono quelli relativi ai **contributi per l'assicurazione obbligatoria** contro gli infortuni sul lavoro corrisposti nel corso del 2016 per se stessi e per le unità attive del proprio nucleo familiare.

Per i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati a tempo determinato gli importi deducibili dalla base imponibile IRAP sono quelli relativi ai **solli contributi per l'assicurazione obbligatoria** contro gli infortuni sul lavoro corrisposti nel corso del 2016.

Poiché, per gli operai il contributo infortuni, anziché essere versato direttamente all'INAIL, va all'INPS congiuntamente alla restante contribuzione obbligatoria, si segnala che le relative aliquote, corrispondono allo 0.50% per gli impiegati, e all'1%, per i dirigenti.

Nel caso di datori di lavoro con dipendenti con contratto a tempo indeterminato, i soggetti tenuti al pagamento dell'IRAP hanno la possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP:

- ◆ **un importo pari a 7.500 euro per ogni lavoratore dipendente** a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, elevati a 13.500 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l'importo è pari a 15.000 euro, elevati a 21.000 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni (gli importi delle deduzioni sono stati modificati, da ultimo, dall'art. 1, c. 484, della legge 24/12/2012 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013). Tali deduzioni possono essere fruiti nei limiti della regola del de minimis. Queste deduzioni (sia quella di 7.500 euro, elevati a 13.500 euro e sia quella di 15.000 euro, elevati a 21.000 euro per lavoratore) devono essere ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta. Nel caso di contratti di lavoro part-time a tempo indeterminato (per tutte le tipologie previste dalla legge, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di

	<p>tipo verticale e di tipo misto), devono comunque essere ridotte in misura proporzionale;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato. L'art. 1, c. 20 della legge n. 190/2014 ha infatti aggiunto all'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 il comma 4-octies che consente ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5 (società di capitali ed enti commerciali), 5-bis (società di persone e imprese individuali), 6 (banche e altri enti e società finanziari), 7 (imprese di assicurazione), 8 (persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni) e 9 (produttori agricoli titolari di reddito agrario), del d.lgs. n. 446/1997, la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni - analitiche o forfetarie - riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del medesimo art. 11. In sostanza, se la sommatoria delle deduzioni - analitiche o forfetarie - vigenti e previste dall'art. 11, del D.Lgs. n. 446/1997, è inferiore al costo del lavoro sostenuto dall'imprenditore, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Notifica via Pec degli atti di accertamento

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 giugno 2017 (che integra e modifica il precedente dello scorso 3 marzo) definisce modalità di **comunicazione dei dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata** per la **notifica degli atti riguardanti l'Agenzia delle Entrate e la riscossione dei tributi**.

Possono usufruire del nuovo sistema soltanto le persone fisiche (residenti e non) e gli altri soggetti non obbligati a munirsi di una Pec inserita nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).

NOTIFICA VIA PEC DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO	
SOGGETTI OBBLIGATI AD AVERE UN INDIRIZZO PEC	<p>Il D.L. 193/2016 ha previsto la facoltà per gli uffici dell'amministrazione finanziaria di notificare gli avvisi e gli atti di propria competenza mediante posta elettronica certificata.</p> <p>In particolare, per i contribuenti obbligati ad avere un casella Pec e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ imprese individuali o costituite in forma societaria◆ professionisti iscritti in albi o elenchi <p>la notifica può avvenire all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).</p> <p>In questo caso, la notifica avviene con le modalità previste dal Dpr 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata).</p>
SOGGETTI NON	Per coloro che, invece, non sono obbligati ad avere una casella di posta

<p>OBBLIGATI AD AVERE UN INDIRIZZO PEC</p>	<p>elettronica certificata, la notifica a mezzo Pec è comunque possibile a condizione che il contribuente abbia espressamente manifestato la propria volontà in tal senso. Gli interessati devono comunicare l'indirizzo pec di cui siano intestatari e a cui intendano ricevere gli atti e gli avvisi tributari.</p> <p>È altresì possibile comunicare l'indirizzo Pec:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di uno dei soggetti previsti dall'articolo 12, comma 3, Dlgs 546/1992 (ad esempio, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, dipendenti dei Caf); ◆ del coniuge o di un parente/affine entro il quarto grado; <p>purché specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.</p> <p>L'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'Ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.</p>
<p>CASELLA SATURA O INDIRIZZO INVALIDO</p>	<p>Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorso almeno 7 giorni dal primo invio.</p> <p>Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo si applicano le disposizioni esposte di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i soggetti obbligati ad avere un indirizzo Pec, la notifica è eseguita mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet di InfoCamere Scpa e la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni. Inoltre, l'Ufficio informa il destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo lettera raccomandata; ◆ per i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo Pec, sono applicabili le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi/altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente. Dette disposizioni operano peraltro anche qualora la casella PEC risulti non valida/non attiva già al primo tentativo. <p>Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notifica si intende perfezionata nei seguenti modi per l'Ufficio e per il destinatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per il notificante: ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza la notificazione si intende perfezionata nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione, con la relativa attestazione temporale, che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; ◆ per il destinatario: <ul style="list-style-type: none"> ✓ alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio; ✓ oppure, nei casi di casella satura o indirizzo non valido, nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito Internet della società InfoCamere Scpa.

AGENTE DELLA RISCOSSIONE	<p>L'indirizzo PEC può essere utilizzato anche dall'agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione coattiva mediante ruolo per i carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>L'agente della riscossione per le notifiche dei propri atti può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC ad esso comunicati fino al 30/06/2017 dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell'INI-PEC, salvo i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ revoca, tramite invio di apposito modello, dell'indirizzo comunicato all'agente della riscossione, il quale avvisa l'interessato dell'avvenuta registrazione della revoca i cui effetti decorrono dal 5° giorno successivo a quello di invio dell'avviso; ◆ comunicazione dell'indirizzo PEC tramite i servizi telematici dell'Agenzia dell'entrate.
LA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC	<p>I soggetti non obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC da inserire nell'elenco INI-PEC possono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intendono ricevere la notifica dei predetti atti.</p> <p>Il Provv. 03/03/2017 dell'Agenzia delle Entrate aveva predisposto un apposito modello, non più reperibile dal sito dell'Agenzia, per la comunicazione dei dati riguardanti l'indirizzo PEC. Il predetto modello è stato soppresso e le relative modalità di presentazione sono state modificate dal Provv. 28/06/2017. Tale provvedimento, che integra e modifica il precedente documento di prassi, ha stabilito le modalità di comunicazione, variazione o revoca dell'indirizzo PEC che può avvenire solo tramite il servizio telematico utilizzabile, previa autenticazione, solo dal soggetto abilitato ai servizi telematici.</p> <p>Risulta quindi necessario accedere ai servizi Entratel dell'Agenzia delle Entrate nel sezione "Servizi Per", successivamente nel menù "Comunicare" e poi "Pec per notifica atti", poi clickando su Comunica e possibili inserire i dati da comunicare.</p> <p>Le funzioni "Modifica" e "Revoca" sostituiscono il Quadro A del Modello predisposto con Provv. 03/03/2017". Infatti, la differenza risiede nelle modalità di presentazione.</p> <p>La funzione "Storico operazioni" consente di verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'esito dell'operazione di registrazione dell'indirizzo PEC negli archivi dell'Agenzia; ◆ la motivazione dell'eventuale scarto della registrazione dell'indirizzo PEC comunicato. <p>In seguito all'invio, l'Agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al fine di verificare l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente, invia un messaggio contenente un codice di validazione dell'indirizzo PEC comunicato; ◆ in esito alla procedura di verifica e ai controlli in Anagrafe Tributaria, conferma la registrazione nei propri archivi dell'indirizzo PEC comunicato; ◆ mette a disposizione del richiedente l'esito dell'operazione la cui funzione è

	<p>quella di:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ specificare la data di corretta acquisizione dell'informazione concernente l'indirizzo PEC comunicato nell'Anagrafe Tributaria;✓ attestare l'avvenuta comunicazione dell'indirizzo PEC;✓ produrre gli effetti riguardanti l'efficacia della comunicazione dell'indirizzo PEC ai fini della notifica degli atti.
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

NUOVO ANTIRICICLAGGIO: VERIFICA DELLA CLIENTELA

INTRODUZIONE

Il **D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90**, recependo la IV Direttiva sull'antiriciclaggio, ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (conosciuto come "**decreto antiriciclaggio**").

Tante sono le novità a partire dall'**adeguata verifica della clientela** dove in alcuni casi non è più necessaria la presenza diretta del cliente per effettuare le procedure di identificazione e verifica.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono le operazioni soggette alla verifica della clientela?
2. Quali sono le regole per la corretta identificazione?
3. Come si effettua la verifica della clientela?
4. L'identificazione si effettua in presenza o meno del cliente?
5. Come si effettua l'analisi del rischio?
6. Quali sono gli organismi di autoregolamentazione?

80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUALI SONO LE OPERAZIONI SOGGETTE ALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA?

R.1 Ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 231/2007, l'obbligo dell'adeguata verifica della clientela scattava nei seguenti casi:

- ◆ la prestazione ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore ad € 15.000;
- ◆ in presenza di una prestazione occasionale che comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad € 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- ◆ l'operazione ha valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
- ◆ esiste il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia;
- ◆ esistono dubbi circa la veridicità o l'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti per l'identificazione del cliente.

Per prestazione professionale, il nuovo art. 1, (punto gg), intende: *“Una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata”*.

L'art. 17 (comma 1, lett. a) stabilisce, a riguardo, che si dovrebbe procedere all'adeguata verifica: *“in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale”*.

Da quanto sopra deve desumersi che **ogni prestazione professionale (senza tener conto del valore dell'operazione) vada a determinare gli obblighi di adeguata verifica** a prescindere non solo dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 15.000 euro ma anche dalla patrimonialità intrinseca alla medesima.

Solo la prestazione "occasionale", intesa ai sensi dell'art. 1, lett. z), come "operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; (ed) anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente" legittima l'adeguata verifica solo se l'operazione disposta dal cliente "ne comporti la trasmissione o movimentazione di ricchezza o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare una operazione frazionata ...(art. 17)".

D.2 QUALI SONO LE REGOLE PER LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE?

R.2 L'identificazione **deve essere effettuata dal professionista**, società di servizi, ecc. soggetti obbligati a porre in essere gli adempimenti antiriciclaggio. È consentito al soggetto interessato effettuare l'adempimento in esame anche attraverso propri dipendenti o collaboratori. A tal fine è necessario che gli stessi siano "delegati", per iscritto, a tale attività.

L'identificazione **deve essere effettuata al momento:**

- ◆ in cui è conferito l'incarico di svolgere la prestazione;
- ◆ dell'esecuzione dell'operazione.

Qualora, in un momento successivo all'inizio della prestazione, il soggetto tenuto all'applicazione degli obblighi antiriciclaggio acquisisca "elementi di incertezza" riguardo l'identità del cliente, è **necessario effettuare una nuova identificazione**.

L'identificazione del cliente è eseguita quindi al momento dell'accettazione dell'incarico è obbligatoria ed avviene all'atto dell'instaurazione del rapporto professionale in relazione a prestazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a € 15.000. L'obbligo, come accennato, sussiste anche in caso di operazioni frazionate o con valore indeterminato o indeterminabile.

D.3 COME SI EFFETTUA LA VERIFICA DELLA CLIENTELA?

R.3 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

- ◆ l'**identificazione del cliente** e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Le stesse misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza

e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

- ◆ l'**identificazione del titolare effettivo** e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- ◆ l'**acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto** continuativo o della prestazione professionale. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
- ◆ il **controllo costante del rapporto con il cliente**, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b), **devono essere effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo** o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **la verifica** dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo **può essere posticipata ad un momento successivo** all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

D.4 L'IDENTIFICAZIONE SI EFFETTUA IN PRESENZA O MENO DEL CLIENTE?

R.4 L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in **presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori** del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo

L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- ◆ per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale;
- ◆ per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza;
- ◆ per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
- ◆ per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- ◆ per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore.

La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.

L'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti.

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui sopra è commisurata al livello di rischio rilevato.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

D.5 COME SI EFFETTUA L'ANALISI DEL RISCHIO?

R.5 Le autorità di vigilanza di settore, e gli organismi di autoregolamentazione, dettano i criteri e i metodi sulla base dei quali i soggetti obbligati devono procedere all'analisi e alla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività. Tali criteri sono commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati.

In questo modo:

- ◆ i soggetti obbligati dovranno dotarsi, si legge nella relazione illustrativa, di **procedure oggettive, verificate e aggiornate per analizzare e valutare il rischio** in relazione alle caratteristiche del "proprio" cliente, tenendo conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell'operatività richiesta. Per la valutazione di tali rischi i professionisti dovranno tener conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e servizi offerti;
- ◆ la valutazione del rischio dovrà essere **documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza**, e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 15, comma 4);
- ◆ i presidi e le procedure adottati dai professionisti dovranno essere **adeguati alla propria natura e dimensione** (art. 16, comma 1), e finalizzati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

D.6 QUALI SONO GLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE?

R.6 Le nuove regole antiriciclaggio **trasformano gli ordini professionali in organismi di autoregolamentazione nei confronti dei relativi iscritti**. Ne consegue che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, quello del notariato, dei consulenti del lavoro nonché il Consiglio nazionale forense saranno legittimati ad emanare disposizioni di attuazione per gli adempimenti dei relativi iscritti.

Gli organismi di autoregolamentazione, infatti, si legge nel comma 2 dell'art. 11, sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche relative a:

- ◆ procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività e l'eventuale nomina di un responsabile antiriciclaggio;

- ◆ procedure di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di controlli interni;
- ◆ procedure attinenti la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui all'art. 32.

Le regole tecniche demandate agli organismi di autoregolamentazione sono sottoposte ad un preventivo parere del Comitato di sicurezza finanziaria. Quelle attinenti all'analisi del rischio dovranno essere emanate entro 12 mesi dalla entrata in vigore delle nuove norme.

I Consigli nazionali, anche attraverso gli ordini locali, sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essi, inoltre, mediante propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi dei propri iscritti.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. **22/E** del **28 Luglio 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti sulle novità normative alla disciplina della voluntary disclosure introdotte con il D.l. 50/2017, tra cui il riconoscimento delle imposte pagate all'estero sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, anche nel caso in cui tali redditi non siano stati indicati in dichiarazione o la stessa non sia stata presentata, e le conseguenze in caso di versamento spontaneo carente. Nella circolare sono altresì forniti ulteriori chiarimenti riguardo ai Paesi di detenzione degli investimenti e delle attività estere che consentono di massimizzare

gli effetti premiali della vigente edizione della procedura di collaborazione volontaria e all'esonero dagli obblighi dichiarativi previsti per i soggetti che vi accedono.

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **102/E** del **28 Luglio 2017**

L'Agenzia chiarisce il trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario coordinando l'agevolazione prevista dall'articolo 32, comma 13, del D.L. 83/2012, che consente la deducibilità di dette spese nell'esercizio di sostenimento, e la disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati prevista dall'articolo 96 del TUIR.

Risoluzione n. **103/E** del **28 Luglio 2017**

L'Agenzia ha fornito chiarimenti sulle compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR, e sui soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità per le compensazioni superiori agli importi di legge, a seguito delle novità introdotte dal D.I. 50/2017.

Risoluzione n. **104/E** del **28 Luglio 2017**

L'Agenzia ha precisato che le violazioni relative alla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse/ricevute/registrate nonché delle liquidazioni periodiche Iva, possono essere sanate attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Risoluzione n. **105/E** del **28 Luglio 2017**

L'Agenzia chiarisce che i produttori agricoli con terreni ubicati per più del 50% in zone montane e con volume d'affari fino a 7.000 euro, possono beneficiare dell'esonero dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate.

Risoluzione n. **106/E** del **1° Agosto 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello F24 per l'utilizzo in compensazione delle agevolazioni concesse in favore delle microimprese localizzate nella ZFU dell'Emilia, per il pagamento delle imposte dell'anno 2017.

Risoluzione n. 107/E del 1° Agosto 2017	L'Agenzia ha chiarito che il contribuente può beneficiare delle agevolazioni 'prima casa' per l'acquisto di un nuovo immobile, anche se risulta già proprietario di altro immobile acquistato con le agevolazioni, ma dichiarato inagibile a causa di eventi sismici con provvedimento delle autorità competenti.
Risoluzione n. 108/E del 1° Agosto 2017	L'Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 1° Agosto 2017	L'Agenzia, con la risoluzione 107/E del 1° agosto 2017 ha chiarito che l'agevolazione "prima casa" per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest'ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente.
Comunicato stampa del 2 Agosto 2017	L'Agenzia annuncia che c'è tempo fino al 2 ottobre 2017 per rispondere alle richieste di documentazione per i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi del 2015.

LO SCADENZARIO DAL 04.08.2017 AL 21.08.2017

Lunedì 21 Agosto 2017	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì 21 Agosto 2017	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai oggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
Lunedì 21 Agosto 2017	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente
Lunedì 21 Agosto 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Lunedì 21 Agosto 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Lunedì 21 Agosto 2017	Liquidazione e versamento dell' IVA dovuta per il 2° trimestre 2017 , maggiorata dell'1%, da parte dei contribuenti Iva trimestrali
Lunedì 21 Agosto 2017	Liquidazione e versamento dell' IVA dovuta per il 2° trimestre 2017 , maggiorata dell'1%, da parte dei contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime ex art. 74, commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972
Lunedì 21 Agosto 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Lunedì 21 Agosto 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente

Lunedì 21 Agosto 2017	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Lunedì 21 Agosto 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Lunedì 21 Agosto 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 21 Agosto 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente.
Lunedì 21 Agosto 2017	Termine per il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa .
Lunedì 21 Agosto 2017	Termine per il versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.l. 50/2017).
Lunedì 21 Agosto 2017	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
Lunedì 21 Agosto 2017	Versamento della 6° rata del saldo Iva relativo all'anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile
Lunedì 21 Agosto 2017	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione , mediante ravvedimento operoso breve (sanzione 3%) dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 Luglio 2017
Lunedì 21 Agosto 2017	Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie (" Tobin tax ") effettuate nel mese precedente (Luglio)

2017) da parte degli **intermediari finanziari** e dei **notai** che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei **contribuenti** che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento, da parte delle **imprese di assicurazione**, delle **ritenute alla fonte sui redditi di capitale** derivanti dai riscatti o scadenze di **polizze vita stipulate entro il 31.12.2000, escluso l'evento morte**, corrisposti o maturati nel **mese precedente**

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento, **da parte dei contribuenti titolari di partita IVA** che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno, della 3ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,51%**.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento, **da parte dei contribuenti** che si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (31.07.2017), **della 2ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, con gli interessi dello 0,18%, e la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento **da parte dei contribuenti titolari di partita IVA** che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio (proroga stabilita con Dpcm del 20.07.2017)**, della **2ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,30%**.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento **da parte dei contribuenti titolari di partita IVA** che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto (proroga stabilita con Dpcm del 20.07.2017)**, della **1ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, maggiorando l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento **da parte dei soggetti IRES** tenuti alla

presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno, della 3ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,51%**.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento **da parte dei soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (31.07.2017), **della 2ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,18%** e la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento **da parte dei soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio (proroga stabilita con Dpcm del 20.07.2017), della 2ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,30%**.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento **da parte dei soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che **approvano il**

bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** con la maggiorazione dello 0,40% (**proroga stabilita con Dpcm del 20.07.2017**), **della 1ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017**, maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento **da parte delle società "di comodo"** che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno, della 3ª rata della maggiorazione IRES** nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,51%**.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento **da parte delle società "di comodo"** che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (31.07.2017), **della 2ª rata della maggiorazione IRES** nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con gli interessi dello 0,18% e con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento **da parte delle società "di comodo"** che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 20.07.2017), **della 2ª rata della maggiorazione IRES** nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,30%**.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento **da parte delle società "di comodo"** che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** (proroga stabilita con Dpcm del 20.07.2017), **della 1ª rata della maggiorazione IRES** nella misura del **10,5%**

a titolo di **saldo 2016 e di primo acconto 2017**, maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento, **da parte dei soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore**, e che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno, della 3° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi** indicati nella dichiarazione dei redditi, , con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,51%**.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento, **da parte dei soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore**, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (31.07.2017), **della 2° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi** indicati nella dichiarazione dei redditi, con gli interessi dello 0,18% e con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento, **da parte dei soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore**, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio (proroga stabilita con Dpcm del 20.07.2017), della 2° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi** indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,30%**.

Lunedì **21 Agosto 2017**

Versamento, **da parte dei soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore**, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto (proroga stabilita con Dpcm del 20.07.2017), della 1° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi** indicati nella dichiarazione dei redditi,

maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.